

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Ö^&^ç Á »ÁFG GDF ÓÁ^|ÁHEÍ DFÍ

STINQ - PN/AIA/94

Annullamento del decreto n. 456/AMB del 15/3/2016 di revoca del decreto n. 643/AMB del 24/4/15 rilasciato alla Società Agricola Castello S. S. di Marco Palu' & C. sita nel Comune di Caneva (PN), per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 643/AMB del 24 aprile 2015, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, relativa ad allevamento intensivo di polli;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 77/2016 che annullava l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il succitato decreto regionale n. 643/2015;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 456/AMB del 15 marzo 2016 che revoca il decreto di autorizzazione integrata ambientale n. 643/2015 in esecuzione della sopraccitata sentenza del TAR FVG n. 77/2016;

Visto il decreto della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 2023 del 30 maggio 2016 che accoglie l'istanza di misura cautelare monocratica proposta dalla Società Agricola Castello Ss. di Palù Marco & C. per la riforma della sentenza del TAR FVG n. 77/2016;

Considerato che l'Amministrazione regionale è tenuta a dare esecuzione al citato decreto del Consiglio di Stato;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione

Úi| dÁF ÓÖÒP ÈGFÍ ÈHUÍ I ÈUÁÖÖÁHEÍ DFÍ

dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

DECRETA

- 1.** E' annullato il decreto del Direttore del Servizio competente n. 456/AMB del 15 marzo 2016 che revoca il decreto n. 643/2015, rilasciato alla Società Agricola Castello S. S. di Marco Palu' & C. sita nel Comune di Caneva (PN), per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006.
- 2.** Il presente decreto è trasmesso alla Società Agricola Castello S. S. di Marco Palu' & C., al Comune di Caneva, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".
- 4.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in Trieste, via Giulia, 75/1.
- 5.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito
documento firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs 82/2005

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	03/06/2016
Nome	ANNULLAMENTO DECRETO DI REVOCA CASTELLO [1.0].PDF
Impronta	59F434A7C08C8DB063EDC912E3CD51D3F205164AC8C20C174299F6A8F9E5C504
Dimensione (Byte)	248,691

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	AMB-GEN-2016-13964-P
Verso	Partenza
Data registrazione	03/06/2016

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	LUCIANO AGAPITO
Codice Fiscale	GPTLCN54P11L424V
Codice Identificativo	2015147720172
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	NON PRESENTE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	7C 8E A3 0D 11 7A 91 A1 98 CB B5 05 6E 2D 32 8B 88 A0 98 72 A1 A8 BC 42 8C 44 A0 24 24 6F C4 3E E6 0C 4B A9 25 C1 F8 4D 48 65 AB DE 7E 70 FD F9 B4 FE 68 A7 65 28 C0 43 9B 55 D0 BE DF 67 30 FE C7 38 B0 F4 FD 3D A1 45 5C 1D BB 2C E0 1F 33 9E 58 0A 76 AA F0 82 7D 6A B2 B5 DC 89 D1 9D 58 35 F0 00 E3 7D AD 88 1D AD 2A 69 7E 61 8A 32 D6 7D 8B 7A B3 DE 09 A4 95 2C 00 66 73 94 55 07 86 30 37 DC 3C F2 3A F1 05 F9 18 0B 52 5E 16 50 20 34 71 B3 C5 02 2A DE B1 2B 35 CA C3 BD 9A E0 E0 26 5C 9C 93 57 CC B5 99 A8 04 B5 D5 0F E9 E3 25 88 78 86 F5 F3 0C BC 82 A7 F0 48 47 E1 1F B2 7D 02 14 A9 E5 09 A8 83 79 54 B6 5A EB 5E 68 CD 51 92 3A 83 FD 59 02 F5 F9 F7 6D 66 1F BB F6 0F 40 DD 21 7C 70 33 B6 FE EE EB 6B CC 47 51 D2 EF 0D C0 46 AB 93 B1 17 76 D0 A3 10 C2 67 9D E5 E3 A0 D2
Data e ora della Firma	03/06/2016 09:00:58 GMT
Validità del certificato	Dal 15/12/2015 10:07:36 GMT al 15/12/2018 00:00:00 GMT

Certificato del Firmatario valido

Verifica CRL eseguita

Firma Valida

MARCA TEMPORALE	
Firmatario	ICEDTS02201605
Data e ora della Marca	03/06/2016 09:00:58 GMT
Ente Certificatore	InfoCert Time Stamping Authority 2
Organizzazione	INFOCERT SPA
Stato	IT
Validità del certificato	Dal 30/05/2016 14:57:53 GMT al 30/05/2020 00:00:00 GMT

Marca Temporale Valida

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/94

Ö^&^ç Á »Á Í DE ÓÁ^Í FÍ B-DFÍ

Revoca del decreto n. 643 del 24 aprile 2015 rilasciato alla Società Agricola Castello S.S. di Marco Palu' & C. sita nel Comune di Caneva (PN), per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 643 del 24 aprile 2015, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, relativa ad allevamento intensivo di polli;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 77/2016 che annulla l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il succitato decreto regionale n. 643/2015;

Considerato che l'Amministrazione regionale è tenuta ad eseguire la citata sentenza;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Ritenuto necessario concedere alla Società Agricola Castello S. S. di Marco Palu' & C di portare a conclusione il ciclo produttivo presente in allevamento alla data di ricevimento del presente provvedimento;

DECRETA

- 1.** E' revocato il decreto n. 643 del 24 aprile 2015 rilasciato alla Società Agricola Castello S. S. di Marco Palu' & C. sita nel Comune di Caneva (PN), per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006.
- 2.** E' concesso al gestore di concludere il ciclo produttivo presente in allevamento alla data di ricevimento del presente provvedimento.
- 3.** Una volta concluso il ciclo produttivo in essere, il gestore non è più autorizzato a proseguire l'attività di allevamento intensivo di polli.
- 4.** Il presente decreto è trasmesso alla Società Agricola Castello S. S. di Marco Palu' & C., al Comune di Caneva, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale".
- 5.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in Trieste, via Giulia, 75/1.
- 6.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito
documento firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Ö^&^ç Á »Á I HDE ÓÁ^|Á E DEFÍ

STINQ - PN/AIA/94

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione relativa all'allevamento intensivo di polli gestito dalla Società Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C., sita nel Comune di Caneva (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005";

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 164 del 30 gennaio 2015, con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014".

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Viste le Linee guida dell'EPA (U.S. Environmental Protection Agency) del marzo 2001, relativamente ai fattori emissivi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. IX/3018 del 15 febbraio 2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 20 febbraio 2012;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Vista la domanda del 29 luglio 2014, presentata dalla Società Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C. (di seguito indicata come Gestore), acquisita dal Servizio competente il 1° agosto 2014, con prot. n. 22464, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione relativa all'allevamento intensivo di pollame per 55.000 polli/ciclo, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Caneva (PN);

Vista la nota prot. n. 23171 dell'11 agosto 2014, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 23191 dell'11 agosto 2014, con la quale il Servizio competente ha inviato, ai fini istruttori, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la documentazione allegata, al Comune di Caneva, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” e a HydroGEA S.p.A, quali Enti partecipanti alla Conferenza di servizi;

Visto che il 12 agosto 2014 il Servizio competente ha pubblicato sul sito WEB della Regione FVG l'annuncio previsto dall'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

Rilevato che con nota del 22 agosto 2014, ricevuta via PEC il 25 agosto 2014, sono pervenute le osservazioni dell'avv. Marco Rebecca, in nome e per conto del “Comitato di salvaguardia dietro Castello” in merito alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale e che dette osservazioni sono state inviate via PEC al Gestore a agli Enti partecipanti alla Conferenza di servizi con le note prot. n. 26736 del 26 settembre 2014 e prot. n. 27165 del 2 ottobre 2014;

Visto che la domanda di AIA, presentata dal medesimo Gestore il 15 marzo 2007, per l'esercizio di un allevamento intensivo di pollame per 115.000 polli/ciclo è stata rigettata in quanto, sulla base delle indagini condotte da ARPA FVG e dall'ASS n. 6 nel periodo 2007-2008, è risultato che, a causa della stretta contiguità tra l'attività produttiva e le abitazioni circostanti:

a) l'impatto provocato dalle emissioni di polveri e di odori molesti risultava superare il limite della normale tollerabilità soprattutto in corrispondenza delle fasi finali del ciclo di crescita dei polli e durante le fasi di carico della pollina;

b) il parametro ammoniacale superava del 100% il limite individuato dall'EPA (Agenzia per l'ambiente USA), individuato in 100 µg/mc;

Vista l'indagine ambientale effettuata da ARPA FVG su richiesta del Comune di Caneva, tra i mesi di giugno 2013 e ottobre 2013 (periodo in cui l'Azienda Agricola Castello s.s. non superava la soglia dei 40.000 capi allevati), contenute nel documento “Valutazione della qualità dell'aria in prossimità dell'Azienda Agricola Castello” trasmessa via posta elettronica da ARPA – Dipartimento provinciale di Pordenone con nota dell'8 ottobre 2014, dalle quali si evince, tra il resto, che la conduzione dell'allevamento con meno di 40.000 capi/ciclo “ha determinato un significativo miglioramento della qualità dell'aria ambiente nelle zone che sono state oggetto di indagine nel 2007-2008” e che le concentrazioni di ammoniacale “non hanno mai ecceduto il valore di 100 µg/mc che, nella campagna condotta nel 2007-2008 era stato preso a riferimento e spesso superato”;

Visti i seguenti verbali conclusivi delle sedute della Conferenza di servizi, che si allegano al presente provvedimento

quale parte integrante e sostanziale:

1) verbale della prima seduta della prima Conferenza di servizi del 14 ottobre 2014 (convocata con nota prot. n. 26973 del 30 settembre 2014) trasmesso assieme alle note e agli atti nello stesso citati, al Gestore e agli Enti partecipanti, con le note prot. n. 32576 del 3 dicembre 2014 e prot. n. 32838 del 9 dicembre 2014;

2) verbale della seconda seduta della prima Conferenza di servizi del 30 ottobre 2014 (convocata con nota prot. n. 28376 del 15 ottobre 2014) trasmesso assieme alle note e agli atti nello stesso citati, al Gestore e agli Enti partecipanti, con nota prot. n. 32577 del 3 dicembre 2014;

3) il verbale della terza seduta della prima Conferenza di servizi del 27 novembre 2014 (convocata con nota prot. n. 30296 del 10 novembre 2014) trasmesso assieme alle note e agli atti nello stesso citati, al Gestore e agli Enti partecipanti con nota prot. n. 32691 del 4 dicembre 2014;

Vista la nota prot. n. 29055 del 24 ottobre 2014, con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, su richiesta del Servizio competente, ha comunicato che il progetto di esercizio dell'allevamento oggetto del presente provvedimento, non necessita della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 152/2006;

Considerato che ai fini dell'assunzione della determinazione finale in merito al rilascio dell'AIA, la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario chiedere al Gestore (nota prot. n. 32691/2014), come integrazione documentale, una relazione contenente le seguenti informazioni:

1. indicare la capacità del sistema dei pozzetti di recupero acque reflue dei lavaggi che servono ciascun capannone;
2. indicare i volumi di acqua impiegati per i lavaggi per ciascun ciclo di allevamento dei polli;
3. indicare il volume della vasca mobile di stoccaggio;
4. descrivere più dettagliatamente le modalità di carico dei reflui nella botte mobile per lo stoccaggio;
5. indicare la destinazione delle acque provenienti dall'impianto di abbattimento polveri;
6. indicare i volumi delle vasche a tenuta/sistemi di trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche;
7. descrivere come avviene la cessione della pollina all'azienda che la recupera attraverso il compostaggio (rifiuto, ecc.);

8. chiarire in modo chiaro ed univoco quale sia lo stato di progetto dell'allevamento specificando quali e quante siano le strutture che intende utilizzare;

9. una proposta di adeguamento dello scarico delle acque dei servizi igienici;

10. dimostrare adeguatamente la necessità del riutilizzo agronomico delle acque di lavaggio dei capannoni;

11. presentare uno studio modellistico per quantificare le ricadute, al recettore più prossimo all'allevamento, dei seguenti parametri:

a) ammoniacale, per il quale, in assenza di normativa nazionale ed europea, si rinvia alle Linee guida dell'EPA (Agenzia per l'ambiente degli USA) del 2001, che hanno fissato la soglia di accettabilità su base giornaliera in 100 µg/mc;

b) polveri, per il quale si rinvia ai limiti di cui al decreto legislativo 155/2010;

c) odori, per il quale si rinvia all'allegato alla Delibera di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. IX/301 del 15 febbraio 2012 recante "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno";

Vista la nota del Gestore del 24 febbraio 2015, acquisita dal Servizio competente con protocollo n. 5015 di pari data, con la quale è stata inviata la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Viste le osservazioni inviate dall'Avvocato Rebecca con note del 22 agosto 2014, del 13 ottobre 2014 e del 22 dicembre 2014, trasmesse via PEC a nome e per conto del Comitato di Salvaguardia dietro Castello, con le quali si richiedeva, tra il resto, che fosse rigettata l'istanza di AIA presentata dall'Azienda Agricola Castello s.s. il 29 luglio 2014 per le seguenti ragioni:

1) l'istanza del 2014 è identica a quella presentata nel 2007 (rigettata dalla Regione FVG con decreto 194/2012); il numero di capi dichiarato dall'Azienda, seppur inferiore a quelli dichiarati nel 2007, "è privo di qualsiasi rilievo giuridico, giacché la capacità produttiva dell'impianto viene determinata in ragione del numero di posti-pollo potenzialmente disponibili in relazione alla superficie dell'impianto, che è rimasta immutata", pertanto, "la seconda domanda di AIA è manifestamente priva di fondamento, perché non sono cambiati i presupposti su cui si è basato il rigetto della prima";

2) per l'impianto "non è mai stato avviato il procedimento di valutazione d'impatto ambientale, ex L.R. 43/1990";

3) "l'allevamento intensivo è espressamente vietato, in zona E4.1. dallo strumento urbanistico comunale"; la Società Agricola Castello iniziò a produrre il 5 maggio 2003, avviando un'attività nuova, vietata dal P.R.G. del Comune di Caneva. In particolare, nella zona E4.1. agricola paesaggistica di ambito collinare erano e sono vietate forme di allevamento intensivo ed a carattere industriale, come pure il subentro di nuove attività se non conformi agli usi consentiti;

Valutate le osservazioni del Comitato di Salvaguardia dietro Castello e ritenuto che:

1) l'istanza di AIA del 30 luglio 2014 non è priva di fondamento, in quanto sono di fatto cambiati i presupposti su cui si è basato il rigetto dell'istanza del 2007; infatti, mentre la capacità produttiva potenziale dell'installazione (120.000 posti-pollame, come nel 2007) rileva, in termini di soglia, ai fini dell'assoggettabilità dell'installazione medesima alla disciplina normativa dell'AIA e, conseguentemente, ai fini dell'individuazione del soggetto competente al rilascio

dell'autorizzazione, il numero di capi che il Gestore ha dichiarato di voler allevare con l'istanza del 2014 (55.000 polli), rileva ai fini della valutazione dell'impatto che l'attività di allevamento può avere sull'ambiente circostante e sulle persone che risiedono nelle vicinanze;

2) l'impianto non è mai stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale in quanto realizzato antecedentemente all'entrata in vigore della normativa sulla VIA, né necessita della verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 43/1990, in quanto con l'istanza del 2014 non è prevista la realizzazione di opere che modificano l'impianto esistente (nota prot. 29055 del 24/10/2014 del Servizio valutazioni ambientali più sopra citata);

3) nell'area insediata dall'installazione in esame, l'articolo 43 delle N.T.A. del P.R.G.C., che regola la futura attività edilizia, stabilisce un primo divieto (entrato in regime di salvaguardia dalla data di adozione del Piano avvenuta il 2 dicembre 2002) inerente l'insediamento di nuove attività di allevamento intensivo e fissa un secondo divieto (entrato in vigore il 19 agosto 2004 – giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR FVG del PRGC approvato) nel subentro di nuove attività di allevamento intensivo. L'attività di allevamento intensivo per la quale si chiede l'AIA è da considerarsi preesistente al divieto sia dal punto di vista edilizio e urbanistico, in quanto svolta all'interno di capannoni regolarmente edificati e destinati a tale attività fin dai primi anni Settanta, sia dal punto di vista pianificatorio, in quanto il divieto di subentro è entrato in vigore il 19 agosto 2004, in una data successiva all'acquisizione dell'attività di allevamento da parte dell'Azienda Agricola Castello (12 febbraio 2003);

Viste le note prot. n. 5346 del 27 febbraio 2015, prot. n. 5867 del 4 marzo 2015, prot. n. 6872 del 13 marzo 2015, con le quali il Servizio competente, nel trasmettere agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi le integrazioni documentali inviate dal Gestore, ha convocato per il giorno 30 marzo 2015, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Preso atto che HydroGEA S.p.A., regolarmente convocata, non ha partecipato a nessuna delle sedute della Conferenza di Servizi, né ha inviato pareri;

Considerato che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Visto che lo studio modellistico per la quantificazione delle ricadute in termini di ammoniaca, polveri ed odori, ai recettori più prossimi all'allevamento, inviato dal Gestore il 24 febbraio 2015, basato sul numero di 55.625 capi/ciclo, ha evidenziato che:

1) per quanto concerne gli odori, nessun recettore supera la soglia superiore di accettabilità di cui alla citata D.G.R. della Regione Lombardia n. IX/301/2012;

2) per quanto concerne le polveri (PM10), nessun recettore supera le soglie definite dal D.Lgs. 155/2010, sia in termini di medie giornaliere, sia in termini di medie annuali (con impianto di abbattimento polveri non in funzione);

3) riguardo all'ammoniaca, nessuno dei recettori supera il valore limite di 100 µg/mc come media giornaliera;

Tenuto conto che ARPA – Dipartimento di Pordenone ha ritenuto che il sopraccitato studio modellistico è rappresentativo dell'impatto causato dall'attività dell'allevamento sull'ambiente circostante;

Visto che la Conferenza di servizi ha preso atto che l'allevamento intensivo di 55.000 capi/ciclo da parte dell'Azienda Agricola Castello s.s., sulla base del sopraccitato studio modellistico e con l'adozione da parte del Gestore delle misure imposte col presente provvedimento, consente di rispettare i limiti normativi per il parametro polveri, i limiti fissati dall'EPA per il parametro ammoniaca e il limite di accettabilità individuato dalla D.G.R. della Regione Lombardia n. IX/301/2012 per il parametro odori;

Visto il verbale conclusivo della seconda Conferenza di servizi del 30 marzo 2015, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, trasmesso assieme alle note e agli atti nello stesso citati, al Gestore e agli Enti partecipanti con nota prot. n. 8626 del 31 marzo 2015, dal quale si evince che in merito al rilascio dell'AIA all'Azienda Agricola Castello s.s.:

1) i rappresentanti della Regione FVG, della Provincia di Pordenone, dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", dell'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone esprimono parere favorevole con le prescrizioni integralmente recepite nella Relazione istruttoria e che sono condizioni di esercizio dell'installazione;

2) il rappresentante del Comune di Caneva, nel richiamare le proprie note n. 12438 del 13/10/2014, n. 13365 del 29/10/2014, n. 14664 del 26/11/2014, n. 3504 del 27/03/2015, esprime parere non favorevole al rilascio dell'AIA, in quanto l'esercizio di un allevamento intensivo in zona urbanistica E4.1. contrasta con la destinazione conformativa dei suoli e con i valori di qualità ambientale perseguiti dallo strumento urbanistico vigente (art. 43 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente);

Tenuto conto che la posizione prevalente emersa in seno alla Conferenza di servizi è favorevole al rilascio dell'AIA, in quanto si sono espresse a favore la Regione FVG, la Provincia di Pordenone, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", l'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone, mentre si è espresso in senso contrario il Comune di Caneva;

Ritenuto, anche con riferimento al sopra esposto punto 3) delle controdeduzioni alle osservazioni del Comitato di Salvaguardia dietro Castello, che il parere negativo del Comune di Caneva si fonda su un'errata applicazione temporale delle norme pianificatorie comunali, in quanto, alla data di entrata in vigore dell'art. 43 delle N.T.A. del

P.R.G.C. (19 agosto 2004), l'infrastruttura era già stata autorizzata dal punto di vista edilizio dal medesimo Comune con destinazione d'uso coerente con l'esercizio dell'attività di allevamento intensivo (in esercizio dal 12 febbraio 2003, data di acquisizione del ramo d'azienda da parte dell'Azienda Agricola Castello s.s.) e, pertanto, il divieto non ha potuto operare nei confronti di un'attività esistente in quanto già localizzata e realizzata;

Considerato che il rappresentante del Comune di Caneva, chiamato in sede di Conferenza di servizi a dare le indicazioni per superare il dissenso ai sensi dell'articolo 22 quater della legge regionale 7/2000, ha dichiarato che non sono previste varianti urbanistiche che potrebbero superare il parere negativo;

Considerato che il dissenso del Comune di Caneva è fondato unicamente su ragioni di pianificazione comunale, le quali, come sopra esplicitato, sono superate in ossequio al principio del "*tempus regit actum*";

Ritenuto di dover ponderare i contrapposti interessi esplicitati in sede di Conferenza di servizi ed evidenziati con le osservazioni inviate dal Comitato di Salvaguardia dietro Castello;

Ritenuto, tuttavia, sostenibile l'interesse dell'Azienda Agricola Castello s.s. ad esercitare l'attività di allevamento intensivo di polli fino ad un massimo di 55.000 capi/ciclo, in quanto è stato dimostrato che le note criticità odorigene e di emissioni di polveri e di ammoniaca restano sotto i limiti normativi e di accettabilità;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di autorizzare l'esercizio dell'installazione relativa all'allevamento intensivo di polli gestito dall'Azienda Agricola Castello s.s. e di superare il dissenso espresso dal Comune di Caneva e le motivazioni addotte dal Comitato di Salvaguardia dietro Castello;

Visti:

1) l'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, ai sensi del quale, il Gestore di attività che comportano l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose deve elaborare e trasmettere all'autorità competente la Relazione di riferimento;

2) il decreto ministeriale 272/2014, il cui Allegato 1 indica la procedura da adottare per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione medesima;

3) le Linee di indirizzo regionali approvate con la D.G.R. 164/2015;

Ritenuto, pertanto, dover prescrivere al Gestore di espletare tempestivamente la procedura del citato Allegato 1 al DM 272/2014 e di trasmetterne gli esiti al Servizio competente entro 3 mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; inoltre, in caso di esito positivo della suddetta procedura, di trasmettere al Servizio competente la Relazione di riferimento entro 12 mesi dalla medesima data;

Ritenuto necessario dover prescrivere al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura la produzione degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013;

Considerato che dalla Relazione istruttoria e dalle integrazioni documentali fornite in data 24 febbraio 2015, si evince che il Gestore cede ad aziende terze la lettiera derivante dallo svuotamento e pulizia degli spazi di allevamento a fine ciclo produttivo;

Ritenuto, pertanto, necessario prescrivere al Gestore di conservare presso l'installazione, i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione degli effluenti ad aziende terze, per tutto il periodo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

DECRETA

La SOCIETÀ AGRICOLA CASTELLO S.S. DI MARCO PALÙ & C. con sede legale nel Comune di Caneva (PN), via Dietro Castello, 8, è autorizzata all'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sita nel Comune di Caneva (PN), via Dietro Castello, 8, alle condizioni di cui agli Allegati 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, il Gestore per l'esercizio dell'installazione deve attenersi a quanto di seguito indicato.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'Allegato 2 al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'Allegato 3 al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 4 al presente decreto.

d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

- 1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
- 2.** Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.
- 3.** Entro 3 mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore trasmette al Servizio competente gli esiti della procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste o meno a suo carico l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 152/2006.
- 4.** In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 3, il Gestore trasmette al Servizio competente la Relazione di riferimento entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- 5.** Il Gestore comunica alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento.
- 6.** Il Gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione degli effluenti di allevamento ad aziende terze, per tutto il periodo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

- 1.** L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce:
 - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
 - b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte Terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

- 1.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è fissata in 10 anni (dieci) dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio

competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il Gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2 al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. L'omessa comunicazione di cui all'articolo 2, comma 5, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. 03/Pres dell'11 gennaio 2013.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno

solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 10, del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso alla Società Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C., al Comune di Caneva, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA – Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", ad HydroGEA S.p.A. e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

L'installazione dell'AZIENDA AGRICOLA CASTELLO S.S. è sita nel Comune di Caneva (PN), in via Dietro Castello n. 8. E' collocata all'interno della zona classificata dal P.R.G.C. come "zona omogenea E. 4.1".

L'allevamento è rilevabile catastalmente in Comune di Caneva, F. 18, mappale 187.

L'installazione è posizionata nell'area agricola caratterizzata da prati, impianti olivicoli e viticoli.

L'area di allevamento, coincidente con la sommità di un colle, è contornata da una strada comunale. Sulla strada sono presenti alcuni fabbricati di residenza civile, alcuni posizionati anche a distanza inferiore a 100 metri (se misurata su proiezione orizzontale).

L'Azienda dichiara che il sito su cui sorge l'installazione non appartiene ad aree protette.

L'azienda prevede di utilizzare i 4 capannoni esistenti aventi una superficie complessiva di allevamento di metri quadri 7.224.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'azienda intende allevare 55.000 capi/ciclo nei 4 capannoni esistenti, limitando il carico a 7,5 capi/mq. Verranno allevati polli da carne pesanti (peso medio finale 3,4-3,6 kg).

L'allevamento di polli da carne è caratterizzato dalla realizzazione di 4,5 cicli/anno successivi l'uno all'altro secondo cadenze temporali dettate dalle esigenze biologiche dei soggetti allevati e dai tempi tecnici delle soste interciclo.

L'inizio di un nuovo ciclo di allevamento avviene solo dopo il carico di tutti i capi allevati nel ciclo precedente che viene richiesto tra l'altro, dall'osservanza delle pertinenti normative sanitarie.

Le fasi del ciclo nel dettaglio:

1) la fase di allevamento dura circa 55/60 giorni ed è a sua volta suddivisibile in:

- a) fase pulcinaia (circa 14 gg.),
- b) fase di accrescimento (circa gg. 42);
- c) fase di carico (circa gg 3-5).

2) alla fase di allevamento seguono le operazioni di pulizia dell'allevamento, predisposizione dello stesso per il ciclo successivo e vuoto sanitario per complessivi 7 gg. Minimo.

Nel complesso, da un accasamento a quello successivo, l'intervallo di tempo intercorrente è normalmente pari a giorni 80, cui corrisponde l'effettiva esecuzione di 4,5 cicli/anno.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L'alimentazione viene somministrata sotto forma di mangimi composti integrati prodotti da primario mangimificio nazionale.

Essi sono formulati per soddisfare i fabbisogni di proteina ed energia dei soggetti allevati nelle distinte fasi del loro sviluppo: accrescimento, ingrasso e premacellazione.

Il trasporto in azienda viene effettuato a mezzo di autotreni e scaricato, con apposita coclea provvista di imboccatura protetta atta a ridurre l'emissione di polveri, nei 2 sili (1 acciaio + 1 vetroresina) in dotazione a ciascuna unità di allevamento (della capacità di 12 t cadauno).

Dai sili il mangime viene richiamato automaticamente nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione, su comando di un pressostato. Dalle tramogge il mangime viene trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante anch'essa su input di un sensore posizionato sull'ultima tazza delle singole linee.

Ogni capannone è provvisto di n. 2 linee di alimentazione con mangiatoia del tipo "a tazza", a bordo riverso antispreco, caricate dalla tramoggia di testata con funzionamento discontinuo.

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative operazioni di pulizia, l'installazione viene completamente "ripassata" a verifica della sua integrità funzionale.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene fornita dall'acquedotto comunale e distribuita nelle condutture dell'allevamento previo passaggio in autoclave.

Ogni capannone è provvisto di n. 4 linee di abbeveratoi del tipo "a goccia", antispreco, in acciaio inox a funzionamento continuo. Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative pulizie, l'installazione viene sottoposta a manutenzione straordinaria.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

Il sistema di ventilazione:

Il sistema di ventilazione in tutti i capannoni prevede una ventilazione ad estrazione-longitudinale.

Sotto controsoffittatura sono posizionati tubi di pescaggio dell'aria per la ventilazione invernale.

All'esterno dei capannoni, in corrispondenza delle batterie di ventilazione si trova posizionato un sistema di abbattimento polveri costituito da una rete frangiflusso dell'aria opportunamente inclinata, avente scopo di convogliare le emissioni in una vasca d'acqua per la cattura delle polveri.

Impianto di riscaldamento

Il sistema di riscaldamento utilizzato nelle unità di allevamento è del tipo "a cappa radiante", alimentata a gas GPL. Il funzionamento è discontinuo regolamentato da sonde per la rilevazione della temperatura. Il controllo del funzionamento è quotidiano, limitatamente ai periodi di funzionamento.

ENERGIA

La Società produce energia elettrica mediante installazione dell'impianto fotovoltaico. E' inoltre presente un gruppo elettrogeno di emergenza. La restante parte di fornitura di energia è effettuata mediante rete nazionale. L'energia viene utilizzata essenzialmente per il funzionamento degli impianti di illuminazione, di alimentazione e soprattutto ventilazione.

PRELIEVO IDRICO

L'approvvigionamento avviene tramite allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale. Il prelievo per i lavaggi viene effettuato mediante allacciamento alla rete consortile irrigua.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera si riferiscono ai seguenti inquinanti:

NH₃ - CH₄ - N₂O – Polveri.

L'Azienda dichiara che le emissioni prodotte sono riconducibili alle seguenti tipologie:

1. emissioni provenienti dai locali di allevamento dell'installazione che avvengono a mezzo di batterie di ventilazione;
2. emissioni provenienti dagli stoccaggi degli effluenti relative alle attività di carico/scarico degli stoccaggi;

L'Azienda utilizza i seguenti sistemi di abbattimento delle emissioni:

1. Per i locali di allevamento:

- adeguata coibentazione;
- utilizzo di abbeveratoi antigocciolamento;
- utilizzo mangiatoie antispreco;
- ispezione quotidiana degli impianti;
- installazione abbattimento polveri (vasca con acqua);

2. Per lo stoccaggio:

- pavimentazione dei capannoni in cemento armato

L'azienda specifica che le lettiere sono cedute ad azienda di compostaggio.

E' presente un sistema di abbattimento delle polveri e dell'ammoniaca.

Acque reflue domestiche

Le acque reflue domestiche, vista l'assenza della rete fognaria comunale, vengono trattate mediante vasca a tre scomparti (acque nere, acque saponate e decantazione) aventi un volume di 30 mc, con uscita verso un pozzo disperdente mediante subirrigazione.

L'azienda dichiara l'intenzione di integrare la vasca a tre scomparti con l'aggiunta di una vasca imhoff per la depurazione delle acque. Da questa le acque depurate passeranno alla vasca a tre scomparti esistente e successivamente verranno disperse mediante subirrigazione.

Acque reflue

Le acque reflue prodotte dall'allevamento sono costituite da:

- 1) acque provenienti dai lavaggi dei capannoni e delle attrezzature. I lavaggi vengono effettuati con getto d'acqua a pressione. Ogni capannone è dotato di due pozzetti adibiti alla raccolta delle acque di lavaggio che vengono convogliate, mediante pompe sommerse e tubazioni interrate, alle vasche esterne di lavaggio.
- 2) Acque dell'impianto di abbattimento polveri: vengono raccolte in una vasca a tenuta con gestione separata dalle acque di lavaggio.

Sono presenti tre vasche esterne adibite allo stoccaggio delle acque di lavaggio per una capacità complessiva di hl 400, successivamente l'effluente maturo viene ceduto a ditta terza per lo smaltimento agronomico.

Emissioni sonore

L'allevamento non produce apprezzabili emissioni sonore che comunque sono così identificabili:

- a) attività dell'installazione di ventilazione (discontinua e reversibile);
- b) movimentazione degli autotreni deputati al trasporto delle materie prime (diurno, discontinuo e reversibile);
- c) movimentazione degli autotreni deputati al carico dei soggetti maturi (diurno e notturno, discontinuo e reversibile).

Effluenti di allevamento

Gli effluenti di allevamento sono di natura solida, caratterizzati da contenuto in sostanza secca variabile tra il 56-70%, denominati lettiera integrata costituita da un miscuglio di trucioli di legno (che formano la lettiera di base) e le deiezioni (pollina) e i residui di piume, penne e residui di mangime.

La lettiera viene asportata al termine di ogni ciclo ed è destinata ad azienda di compostaggio oppure ad aziende che la utilizzano come substrato di coltivazione dei funghi. Alla fine del ciclo di allevamento la lettiera viene rimossa dai capannoni con apposita pala meccanica per essere immediatamente caricata su automezzi che ne effettuano il trasporto.

Mortalità dei capi allevati

I capi allevati morti sono stoccati in apposito contenitore-frigo per poi essere ritirati, ciclo per ciclo, da ditta autorizzata, quale "sottoprodotto di origine animale cat. 2" ai sensi del REG. CE 1069/2009.

RIFIUTI

Rifiuti da imballaggio:

- Cod. CER 15 01 10*: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;
- Cod. CER 18 02 02*: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.

Detti prodotti vengono rispettivamente: stoccati in apposito contenitore e quindi ritirati da azienda specializzata, per essere conferiti all'installazione di recupero ovvero alla distruzione.

Modellizzazione

L'azienda ha prodotto una simulazione modellistica relativa alle dispersioni di ammoniacca, polveri e alla percezione dell'odore. Il modello si basa su un numero di capi pari a 55.625.

Per quanto concerne l'odore, seppur tutti i recettori vedano un superamento di $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ in termini di 98° percentile (valori di riferimento secondo la DGR Lombardia) nessuno raggiunge le $5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ ovvero la soglia superiore di accettabilità consigliata. Una maggiore ricaduta secondo il modello si verifica nei pressi ed immediatamente a nord del primo capannone.

Per quanto concerne i PM_{10} presso nessun recettore si superano i limiti definiti dal DLgs 155/2010 e s.m.i né in termini di medie giornaliere né in termini di medie annuali.

Per quanto riguarda l'ammoniaca nessuno dei recettori vede il superamento dei valori limite definito da dall'Agenzia per l'Ambiente degli Stati Uniti d'America, ovvero $100\mu\text{g}/\text{m}^3$ su media giornaliera.

ALLEGATO 2

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (D.M. 29/01/2007)

Il Gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI			STATO DI ATTUAZIONE ¹	NOTE
1 Buone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	Applicata	
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	Applicata	
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	Applicata	
		Programma di manutenzione degli impianti	Applicata	
		Interventi sulle strutture di servizio	Applicata	
		Pianificazione delle attività	Applicata	
	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	Applicata	
		Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	Applicata	

¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE	NOTE	
1 Buone pratiche agricole come BAT.	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	Applicata	Ciclo per ciclo
		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	Applicata	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	Applicata	
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	Applicata	
	1.3 Riduzione dei consumi energetici – calore	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	Applicata	
		Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	Applicata	
		Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	Applicata	

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE	NOTE	
1 Buone pratiche agricole come BAT.	1.3 Riduzione dei consumi energetici – calore	Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	Applicata	
		Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	Applicata	
		Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	Applicata	
		Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	Applicata	
		Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	Applicata	
		Installazione di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	Applicata	
		Adozione di programmi luce	Applicata	
		Utilizzo di lampade a fluorescenza	Applicata	

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE	NOTE	
1 Buone pratiche agricole come BAT.	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	Applicata	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	Non pertinente	Cessione delle lettiere ad azienda di compostaggio
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	Non pertinente	Cessione delle lettiere ad azienda di compostaggio
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione culturale dei nutrienti	Non pertinente	Cessione delle lettiere ad azienda di compostaggio Cessione delle acque reflue
		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	Non pertinente	Cessione delle lettiere ad impianto di compostaggio
		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	Non pertinente	Cessione delle lettiere ad impianto di compostaggio

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE	NOTE
2. Tecniche nutrizionali come BAT	2.1 Alimentazione per fasi	Applicata	
	2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire un ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali	Applicata	
	2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	Applicata	
	2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	Applicata	
	2.5 Integrazione della dieta con altri additivi	Applicata	
4. Tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri avicoli	galline ovaiole	4.1.1 Gabbie con sottostante fossa di stoccaggio prolungato non ventilata (sistema di riferimento NO BAT)	Non pertinente
		4.1.2 Gabbie con sottostante fossa di stoccaggio e rimozione frequente della pollina a mezzo di raschiatore	Non pertinente
		4.1.3. Gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso	Non pertinente
		4.1.4 Batterie di gabbie con nastri ventilati mediante insufflazione di aria con tubi forati	Non pertinente
		4.1.5 Batterie di gabbie con nastri ventilati a mezzi di ventagli	Non pertinente
		4.1.6 Stoccaggio aperto aerato in locale posto sotto al piano delle gabbie (fossa profonda)	Non pertinente
		4.1.7 Batterie di gabbie verticali con nastri di asportazione ed essiccamento della pollina in tunnel posto sopra le gabbie	Non pertinente

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE	NOTE	
4. Tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri avicoli	broilers	4.2.1 sistema a terra con lettiera profonda e fessurato su fossa di raccolta della pollina tal quale (sistema di riferimento NO BAT)	Non pertinente	
		4.2.2 sistema a terra con lettiera profonda e aerazione forzata della pollina nella fossa sotto il fessurato	Non pertinente	
		4.2.3 sistema a terra con lettiera profonda e pavimento perforato per l'aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato	Non pertinente	
		4.2.4 Sistema aviario	Non pertinente	
		4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	Applicata	N.B.: l'azienda dispone di ventilazione artificiale
		4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra.	Applicata	

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE	NOTE	
5. BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti	Ricognizione sistemi di stoccaggio aziendali	5.1 Presenza di stoccaggio per le acque reflue	Applicata	
		5.2 Presenza di platea e/o vasca di accumulo per gli effluenti palabili o resi palabili	Non pertinente	
		5.3 Presenza di stoccaggio per gli effluenti assimilati ai liquami	Non pertinente	
		5.4 Compostaggio di frazioni palabili di effluenti avicoli	Non pertinente	
		5.5 Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	Non pertinente	
		5.6 Disidratazione di pollina di ovaiole in gabbia in tunnel esterni ai ricoveri	Non pertinente	
		5.7 Incenerimento lettiera avicoli a terra	Non pertinente	
		5.8 Impiego di additivi	Non pertinente	

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE	NOTE	
6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra	Materiali palabili	6.1.1 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione	Applicata	
		6.1.2 stoccaggio in cumuli temporanei in campo per lettiera avicole. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni	Non pertinente	
	Materiali non palabili	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	Applicata	L'azienda non produce liquami. Il riferimento va alle acque reflue
		6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	Applicata	
		6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	Applicata	
		6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	Applicata	
		6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	Applicata	
		6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	Non pertinente	

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE	NOTE
7. BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	Non pertinente	
	7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	Non pertinente	
	7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	Non pertinente	
	7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	Non pertinente	
	7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	Non pertinente	
	7.1.6 Presenza di copertura vegetale (anche boscata) permanente nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali	Non pertinente	
	7.2.1 Incorporazione della pollina nel terreno entro le 24 ore successive allo spandimento	Non pertinente	

ALLEGATO 3

Prescrizioni di esercizio

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata alla Società Agricola Castello S.S. di Marco Palu' & C. per la gestione dell'allevamento sito in Comune di Caneva, Via Dietro Castello n. 8, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la capacità effettiva di allevamento non può superare i 55.000 capi/ciclo (capannoni da 1 a 4);
2. deve essere presente l'impianto di abbattimento di polveri e ammoniaca a presidio di abbattimento delle emissioni diffuse almeno fino alla valutazione di cui al successivo punto 7);
3. il Gestore deve astenersi dal riutilizzo agronomico delle acque provenienti dall'impianto di abbattimento delle polveri che sono da ritenersi rifiuti e come tali vanno trattati;
4. le vasche dell'impianto di abbattimento delle polveri, dovranno essere dotate di copertura per impedire l'accumulo di acque meteoriche che potrebbero ristagnare causando problematiche legate alla proliferazione degli insetti molesti (in particolare larve di ditteri);
5. le operazioni di svuotamento e pulizia effettuate a fine ciclo, con particolare riferimento alle operazioni di carico della lettiera esausta nei mezzi di trasporto, devono essere condotte utilizzando accorgimenti tecnici e gestionali che garantiscano il contenimento di polveri e odori molesti;
6. il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche deve essere periodicamente svuotato, secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE 04/02/1977;
7. entro 2 anni dall'inizio dell'attività di allevamento, il Gestore deve effettuare misurazioni di ammoniaca, PM10 e olfattometriche (UNI EN 13725), con modalità da concordare con ARPA, una volta nel periodo estivo e una volta nel periodo invernale in condizioni rappresentative analoghe a quelle utilizzate nello studio modellistico inviato come integrazione documentale all'istanza di AIA in data 24 febbraio 2015; tali misurazioni devono essere trasmesse al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5 e al Comune di Caneva entro 90 giorni dall'effettuazione della misurazione; i valori misurati devono essere uguali o inferiori a quelli di input dello studio modellistico effettuato relativamente ai parametri ammoniaca, polveri e alla percezione dell'odore;
8. entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione la Società deve trasmettere al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Regione FVG una planimetria aggiornata relativa agli scarichi. La planimetria dovrà evidenziare il posizionamento:
 - a) delle tre vasche esterne di stoccaggio indicandone anche la tipologia nella legenda;
 - b) delle pompe sommerse nei pozzetti di raccolta delle acque di lavaggio;
 - c) delle tubazioni interrate da tutte le reti di raccolta delle acque di lavaggio fino alle vasche esterne di stoccaggio;
 - d) del sistema di trattamento e dispersione al suolo dei reflui assimilati ai domestici.

ALLEGATO 4

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e tutte le strutture della Società devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda, al fine di garantirne il corretto funzionamento e la conformità dell'impianto all'AIA.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 10 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, AAS e ARPA dipartimento di Pordenone i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'installazione	Azienda Agricola Castello S.S di Marco Palu & C.	PALU' MARCO
Autorità competente	Regione Autonoma FVG	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il Gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il Gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2- Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione solo in caso di anomalie	
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana	Registrazione solo in caso di anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	Registrazione solo in caso di anomalie ed interventi	
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico	Lettura contatore	A fine ciclo	Registrazione	mc/ciclo
Controllo assenza perdite idriche	Controllo tubature e distributori	A fine ciclo	Registrazione solo in caso di anomalie ed interventi	

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	Registrazione	n. capi e peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita	Registrazione	n. capi e peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	A fine ciclo	Registrazione	peso per tipologia
Controllo dei farmaci utilizzati	Controllo documentazione	A fine ciclo	Registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	A fine ciclo	Registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	A fine ciclo	Registrazione	kWh/ciclo
Consumo GPL	Verifica fatture	A ogni rifornimento	Registrazione	l/ciclo
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica integrità degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico, secondo ordinaria gestione	Registrazione anomalie e data intervento	
1.6 Mantenimento e pulizia				
Controllo stato coperture capannoni	Controllo visivo integrità	Semestrale	Registrazione	
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Se effettuati: controllo trappole e applicazione insetticidi	Ad ogni intervento	Registrazione (data, principio attivo e quantità)	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale	Registrazione anomalie e data intervento	
Manutenzione impianto trattamento acque reflue da servizio igienico domestico (imhoff)	Svuotamento fanghi	Annuale	Registrazione: -ditta autorizzata - data intervento Conservazione documento di trasporto	mc
1.7 Rifiuti e sottoprodotti animali				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	Registrazione	kg smaltiti
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	Registrazione	
Smaltimento rifiuti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	MUD e formulari	

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia elettrica	Wh per capo
Consumo idrico	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il gestore effettua i controlli di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del dlgs 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Arpa effettua, con oneri a carico del gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del D.M. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	Ogni anno per i primi due anni di validità dell'AIA, poi una volta entro il quarto anno, una volta entro il settimo anno e una volta entro il decimo anno di validità dell'AIA.	5

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 14 OTTOBRE 2014

In data 14/10/2014 si è riunita presso la Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG, in Trieste via Giulia 75/1, la conferenza di servizi per l'espressione in merito all'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata in data 29/7/2014 dall'Azienda Agricola Castello S.S. di Marco Palù &C.

Sono presenti:

- per la Regione FVG: Luciano Agapito
- per la Provincia di Pordenone: Sergio Cristante (delegato con delibera di Giunta provinciale n.298/2010)
- per il Comune di Caneva: Dino Salatin (delegato con nota prot. 12457 del 13/10/2014)
- per l'ARPA FVG: Antonella Zanello (delegata con nota prot. 33017 del 8/10/2014)
- per l'Azienda per i Servizi Sanitari n.6 "Friuli Occidentale": Franca Pusiol (delegata con nota prot. 52953 del 10/10/2014)

Sono altresì presenti:

per la Regione: Viviana Donnicola, Giorgia Glorioso e Maura Maselli
 per la Provincia: Sandro Bressan, William Gaspardo
 per il Comune: Fabrizio Genuise
 per l'ARPA: Elena Della Donna, Adriano Bortolussi
 L'Azienda Agricola Castello S.S. di Marco Palù &C è rappresentata da Marco Palù, Paola Bologna, Fabrizio Dal Molin.

La seduta viene registrata al fine di permettere una trascrizione fedele degli interventi dei partecipanti.

Alle 10:40 viene dichiarata aperta la seduta della conferenza di servizi da Agapito che riepiloga il percorso amministrativo dalla presentazione dell'istanza di AIA fino alla convocazione della prima Conferenza di Servizi.


Agapito legge le conclusioni della nota dell'avvocato Rebecca, per il Comitato Dietro Castello, pervenuta in data 22/8/2014.

Nello specifico con la suddetta nota l'avvocato chiedeva di:

- 1) rigettare l'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società Agricola Castello in data 29 luglio 2014;
- 2) essere informati puntualmente sullo stato della procedura, essere invitati alle riunioni in tutti i casi in cui la normativa consente l'intervento di terzi interessati;
- 3) accedere agli atti al fine di verificare quanto presentato dal richiedente.

Agapito ritiene che non esistono i presupposti per il rigetto della domanda sulla base delle motivazioni addotte dall'avv. Rebecca in quanto l'istanza non può essere considerata identica a quella presentata per l'allevamento di 115.000 polli/ciclo poiché gli impatti sull'ambiente sono diversi.

All'avvocato Rebecca è stata data puntuale informazione sul procedimento con l'invio della nota di avvio del



procedimento amministrativo e la comunicazione della data della prima conferenza di servizi.

Con nota prot. 26737 dd. 26/9/2014 è stata trasmessa all'avvocato Rebecca copia digitale della documentazione allegata all'istanza del 29/7/2014.

Agapito legge integralmente la nota dell'avvocato Rebecca, per il Comitato Dietro Castello, pervenuta in data 13/10/2014 e ne consegna una copia ai presenti.

Agapito legge integralmente i seguenti pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale e ne consegna una copia ai presenti:

- la nota prot. 68511 del 13/10/2014 della Provincia di Pordenone (pervenuta via pec in data 13/10/2014);
- la nota prot. 53427 del 13/10/2014 dell'Azienda per i servizi Sanitari n 6 (consegnata a mano in conferenza di servizi);
- la nota prot. 33764 del 14/10/2014 di ARPA FVG (consegnata a mano in conferenza di servizi);
- la nota nota prot. 12438 del 13/10/2014 del Comune di Caneva (consegnata a mano in conferenza di servizi).

Le sopracitate note della Provincia di Pordenone, dell'ASS n.6 e di ARPA FVG sono concordi sulla necessità di acquisire documentazione integrativa per chiarire gli aspetti tecnico-ambientali connessi alla gestione dell'allevamento.

In particolare:

-ARPA FVG, ritiene necessario che il Gestore presenti uno studio modellistico per quantificare le ricadute di ammoniaca e di polveri, nonché l'impatto degli odori molesti che si originano dall'allevamento; detto studio deve essere condotto mediante un modello di dispersione degli inquinanti che tenga conto dell'orografia dei luoghi, delle condizioni meteorologiche, nonché delle emissioni di odori, polveri e ammoniaca, durante le diverse fasi di esercizio del ciclo produttivo;

-l'Ass n.6 chiede uno studio apposito che dimostri il rispetto dei limiti EPA presi come riferimento per il controllo dell'ammoniaca nell'aria ambiente;

-la Provincia chiede di dimostrare matematicamente ed in maniera esplicita come l'azienda sia arrivata a 55.000 capi/ciclo per il rispetto del parametro limite del valore dell'ammoniaca dello standard di qualità EPA (100 microgrammi/mc media sulle 24 ore).

Pusiol, per l'Assn.6, consegna altresì l'autorizzazione di abitabilità n.9 del 1985 relativa all'idoneità di n. 4 fabbricati adibiti ad allevamento avicolo, e afferma che per ridurre la capacità potenziale dell'allevamento bisognerebbe cambiare la destinazione d'uso di alcuni dei 4 fabbricati.


Dal Molin, per l'Azienda agricola, nel merito afferma che il gestore intende allevare 55.000 capi/ciclo nei 4 fabbricati esistenti, limitando il carico a 7,5 capi/mq.

La Provincia di Pordenone, nella propria nota, chiede inoltre alla Regione di valutare se alla luce delle modifiche alla parte II del decreto legislativo 152/2006 (con DL 91/2014 convertito dalla legge. 116/2014) l'attività oggetto dell'istanza di AIA sia da sottoporre alla procedura di cui all'art. 20 (verifica di assoggettabilità ai sensi del punto 1, lettera c dell'Allegato IV).

Il Comune, nella propria nota, a seguito della ricostruzione delle vicende urbanistiche esprime parere contrario al rilascio dell'AIA in quanto l'esercizio dell'attività di allevamento avicolo intensivo da parte dell'Azienda Agricola Castello S.S. in Zona "E4.1 agricolo paesaggistica di ambito collinare" non è conforme alle previsioni del vigente piano regolatore.

I rappresentanti dell'Azienda Agricola esprimono le proprie valutazioni sulla richiesta di integrazioni relative agli aspetti ambientali, in particolare sostengono:

- di aver adottato un modello matematico che si basa su una progressione lineare per definire i 55.000 capi/ciclo quale limite di conduzione dell'allevamento che permette di rimanere al di sotto dei parametri EPA;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and several initials on the right, one of which is followed by a small number '2'.

- che l'adozione del modello richiesto da ARPA nulla assicura in più rispetto a quello matematico adottato dall'Azienda in quanto si tratta sempre di un modello previsionale su base teorica;
- di voler adottare ulteriori tecniche di allevamento atte a minimizzare gli impatti dell'attività quali l'aumento fino a 13-15 cm dello spessore della lettiera di truciolo, il potenziamento dell'impianto di abbattimento delle polveri/ammoniaca, la minor densità di polli per metro quadro, ulteriori accorgimenti relativi all'alimentazione per ridurre l'azoto nelle deiezioni.

I rappresentanti dell'Azienda agricola propongono di fare le misurazioni del parametro ammoniaca dopo il rilascio dell'autorizzazione al termine dei primi tre cicli di allevamento, sostenendo in sostanza che è più ragionevole misurare le emissioni effettive prodotte dai 55.000 capi piuttosto che esprimere valutazione teoriche in merito.

Zanello e Bortolussi, per l'Arpa, insistono sulla necessità di acquisire tutti gli elementi di valutazione prima del rilascio dell'autorizzazione e che tali elementi devono essere confermati, seppur in linea teorica, dal modello richiesto che prende in considerazione l'ambiente circostante.

Gaspardo, per la Provincia, chiede chiarezza nella definizione di "capacità potenziale" e di "sfruttamento effettivo" dell'impianto in quanto la relazione tecnica appare contraddittoria nel merito.

Dal Molin, per l'Azienda agricola, precisa che intende utilizzare tutti e quattro i capannoni limitando il carico a 7,5 capi/m² con 55.000 polli/ciclo.

Pusiol, per l'Ass n.6, afferma che nei sopralluoghi effettuati negli ultimi anni dall'Azienda sanitaria, pur avendo accertato la presenza di odori, non ha rilevato i disagi lamentati più volte dal Comitato Dietro Castello.

Della Donna, per l'Arpa, rileva che la modalità di gestione della lettiera a fine ciclo ingenera una notevole quantità di polveri che può essere ridotta con degli accorgimenti.

Dal Molin, per l'Azienda agricola, sul punto dichiara la disponibilità a movimentare e ventilare la lettiera all'interno del capannone ed aspettare tre o quattro giorni prima dell'asporto.

Passando agli aspetti urbanistici, i rappresentanti dell'Azienda agricola manifestano le proprie contrarietà alla valutazione comunale anche consegnando:

- il decreto del Presidente della Repubblica del 15/6/2009, conforme al relativo parere del Consiglio di Stato Sez. II del 29/10/2008;
- la nota prot. 3325 del 11/03/2014 del Comune di Caneva;
- la nota prot. 3413 del 13/03/2014 del Comune di Caneva.


Tali atti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale e ne viene consegnata una copia ai presenti.

Bologna, per l'Azienda agricola, sostiene che il parere del Consiglio di Stato ha considerato l'Azienda agricola come "esistente" ed "autorizzata" precedentemente alla variante urbanistica e che pertanto tale variante non si applica all'Azienda stessa.

Salatin, per il Comune, sostiene che le norme di Piano Regolatore vietano attività di allevamento intensivo in quella zona.

Bologna, per l'Azienda agricola, sostiene che il citato decreto del Presidente della Repubblica rende inoppugnabile all'allevamento qualsiasi cambio del testo del piano regolatore; inoltre aggiunge, nel commentare le note (prot. 3325 del 11/03/2014 e prot. 3413 del 13/03/2014) del Comune di Caneva, che l'amministrazione comunale non ha riscontrato nel corso dei sopralluoghi effettuati nel 2014 alcun problema sanitario o ambientale e nelle stesse non ha sollevato questioni di carattere urbanistico.

Salatin, per il Comune, sostiene che quei sopralluoghi sono stati effettuati a seguito di segnalazione di odori e polveri e non ai fini urbanistici.



Agapito dà lettura del decreto del Presidente della Repubblica del 15/6/2009, e del relativo parere del Consiglio di Stato Sez. II del 29/10/2008.

Secondo Agapito e Salatin questo decreto incide sulla delibera di adozione del PRGC nella parte dell'art. 43 delle NtA che consentiva solo interventi di natura ordinaria sugli edifici esistenti.

Secondo Bologna il citato decreto, considerando l'Azienda agricola preesistente all'adozione della variante, la ritiene esente dalla novità urbanistica al fine di non ledere il diritto di proprietà; tale posizione ricade su tutte le disposizioni successive del Piano. Aggiunge inoltre che il fatto stesso che l'azienda agricola abbia presentato domanda di AIA a seguito dell'entrata in vigore del dlgs 59/2005 pur essendo già autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, attesta la preesistenza dell'azienda.

Salatin, per il Comune, si riserva di effettuare un approfondimento in merito con il funzionario che si è occupato della vicenda.

Agapito nel riassumere le posizioni espresse ritiene che solo il Comune ha il potere di interpretare il proprio Piano Regolatore e che a tal fine è necessario chiarire lo "storico" dell'articolo 43 delle NtA del PRGC nella sua versione adottata ed in quella approvata, ritiene inoltre utile chiarire quando il Comune ha introdotto il divieto di subentro di nuove attività.

Alle ore 12.30 Agapito invita i rappresentanti dell'Azienda agricola ad uscire dalla sala.

Agapito ritiene di dover sospendere la seduta della conferenza dei servizi perché ci sono aspetti rilevanti da chiarire, in particolare la parte urbanistica, che possono pregiudicare il rilascio dell'autorizzazione. Nel caso in cui, alla luce di ulteriori approfondimenti, il Comune rivalutasse il proprio dissenso, si potrà procedere alla richiesta di integrazioni all'Azienda per chiarire gli aspetti tecnico-ambientali.

Agapito anticipa che chiederà al Comune un parere al fine di chiarire la propria posizione alla luce dei dubbi sollevati dall'avvocato Bologna in merito agli aspetti urbanistici.

Agapito chiederà parere al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia in merito alla obbligatorietà o meno di sottoporre l'Azienda Castello a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo 152/2006.

Gli enti partecipanti concordano con le conclusioni di Agapito.

I rappresentanti dell'Azienda rientrano alle 12:45.

I lavori della Conferenza dei Servizi sono sospesi al fine di acquisire i pareri del Comune e del Servizio Valutazioni ambientali; si provvederà a convocare per il giorno 30 ottobre 2014 ore 14.30 la seconda seduta della prima Conferenza di Servizi.

Si allegano al presente verbale i documenti citati.

Luciano Agapito

Sergio Cristante

Dino Salatin

Antonella Zanella

Franca Pusiol

Marco Palù

The image shows a vertical list of six horizontal lines, each with a handwritten signature written across it. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed on the left: Luciano Agapito, Sergio Cristante, Dino Salatin, Antonella Zanella, Franca Pusiol, and Marco Palù. The signatures are in black ink and vary in style, with some being more cursive and others more blocky.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 30 OTTOBRE 2014

In data 30/10/2014 si è riunita presso la Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG, in Trieste via Giulia 75/1, la seconda seduta della prima Conferenza di servizi per l'espressione in merito all'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata in data 29/7/2014 dall'Azienda Agricola Castello S.S. di Marco Palù &C.

Sono presenti:

- per la Regione FVG: Luciano Agapito
- per la Provincia di Pordenone: Paolo Verardo (delegato prot. del 15/10/2014)
- per il Comune di Caneva: Dinò Salatin (delegato con nota prot. 13367 del 29/10/2014)
- per l'ARPA FVG: Adriano Bortolussi (delegato con nota prot. 34439 del 17/10/2014)
- per l'Azienda per i Servizi Sanitari n.6 "Friuli Occidentale": Franca Pusiol (delegata con nota prot. 54479 del 17/10/2014)

Sono altresì presenti:

- per la Regione: Viviana Donnicola, Giorgia Glorioso e Maura Maselli
- per la Provincia: William Gaspardo
- per il Comune: Fabrizio Genuise, Lucia Toscana.
- per l'ARPA: Elena Della Donna
- per l'Azienda per i Servizi Sanitari n.6 "Friuli Occidentale": Flavio Del Bianco

L'Azienda Agricola Castello S.S. di Marco Palù &C è rappresentata da Marco Palù, Paola Bologna, Fabrizio Dal Molin.


La seduta viene registrata al fine di permettere una trascrizione fedele degli interventi dei partecipanti.

Alle 14:40 Agapito dichiara aperta la seduta della Conferenza di servizi.

Agapito legge la bozza di verbale della prima seduta della Conferenza dei servizi tenutasi il 14/10/2014. La bozza è stata redatta sulla base della registrazione della seduta.

Dal Molin, per l'Azienda Agricola, e Salatin per il Comune fanno delle precisazioni e chiedono che vengano inserite nel verbale. Le precisazioni non sono sostanziali e vengono inserite nel testo del verbale.

Il Verbale della seduta della Conferenza dei servizi del 14/10/2014, così modificato, viene stampato e sottoscritto dai presenti.



Agapito, nel ricordare le richieste fatte con nota prot. 28376 del 15/10/2014, legge integralmente la nota prot. 29055 del 24/10/2014 del Servizio valutazioni ambientali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale e ne consegna una copia ai presenti.

Il Servizio valutazioni ambientali, nella propria nota, dichiara che il progetto di esercizio dell'allevamento oggetto dell'istanza di AIA presentata in data 29/07/2014 non necessita della procedura di verifica di assoggettabilità alla Via di cui all'Art. 20 del D.lgs. 152/2006 poiché l'impianto è stato realizzato antecedentemente all'entrata in vigore della normativa VIA e presenta una capacità produttiva potenziale superiore a quella oggetto della richiesta di AIA (55.000 polli per ciclo) per la quale non è prevista la realizzazione di opere che determinano la modifica dell'impianto esistente.

Il Comune consegna in conferenza la propria nota prot. 13365 del 29/10/2014.

Agapito legge integralmente la succitata nota che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale e ne consegna una copia ai presenti.

Con la succitata nota il Comune :

- consegna, tra gli altri, il testo dell'articolo 43-Zona E4.1 nella versione approvata con la deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 30/12/2003;
- dichiara che l'attività intensiva condotta dalla precedente Azienda Agricola Chiuch è cessata al momento della cessazione del ramo d'azienda. La circostanza è dimostrata dagli accertamenti compiuti dalle autorità amministrative intervenute sul posto ma anche dalle dichiarazioni rese dall'azienda cedente e dall'azienda concessionaria subentrante;
- conferma il proprio parere contrario al rilascio dell'AIA in quanto l'esercizio dell'attività di allevamento avicolo intensivo da parte dell'Azienda agricola castello in zona "E4.1 agricolo paesaggistica in ambito collinare" non è conforme alle previsioni del vigente piano regolatore.

Bologna e Dal Molin, per l'Azienda agricola, rilevano che il Comune non ha prodotto il testo dell'articolo 43-Zona E4.1 nella versione adottata con la deliberazione del consiglio comunale n.53 del 2/12/2002, così come richiesto dalla Regione con nota prot. 28376 del 15/10/2014 e chiedono che questo venga acquisito agli atti.

Bologna, per l'Azienda agricola, consegna in conferenza la nota dd. 28/10/2014.

Agapito legge la succitata nota che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale e ne consegna una copia ai presenti.

Con la succitata nota Bologna :

- ritiene irrilevante la questione urbanistica in sede di procedimento AIA;
- ritiene infondate le eccezioni formulate dal Comune nel proprio parere del 14 ottobre 2014;
- ritiene non necessario sottoporre il progetto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Via di cui all'Art. 20 del D.lgs. 152/2006

Agapito ritiene che l'AIA deve tener conto anche dell'aspetto urbanistico.

Bologna e Dal Molin, per l'Azienda agricola, sostengono che non si è trattato di subentro e che l'attività non è mai cessata.

I rappresentanti del Comune contestano che alla data di adozione del Piano (2/12/2002), l'attività di allevamento non esisteva in quanto già cessata.

Agapito specifica che, dal punto di vista urbanistico, bisogna valutare le norme vigenti al momento in cui è avvenuto il subentro, inteso come cessione di ramo d'azienda.

I rappresentanti dell'azienda vengono invitati ad uscire alle 16.05.

Agapito rileva la delicatezza del tema e la necessità di trattare la questione urbanistica, che potrebbe precludere il rilascio dell'AIA, con la massima chiarezza e trasparenza. Ritiene quindi necessario acquisire il testo

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a small number '2' next to them.

dell'articolo 43-Zona E4.1 nella versione adottata con la deliberazione del consiglio comunale n.53 del 2/12/2002. Comunica che è possibile acquisire il testo dagli Uffici regionali.

I partecipanti alla conferenza concordano con quanto espresso da Agapito.

Alle ore 16.31 rientrano i rappresentanti della ditta.

Agapito comunica ai rappresentanti dell'Azienda agricola che ritiene indispensabile acquisire il testo dell'articolo 43-Zona E4.1 nella versione adottata con la deliberazione del consiglio comunale n.53 del 2/12/2002 e che provvederà a richiederne copia agli uffici regionali della Pianificazione.

Il testo prodotto sarà oggetto della prossima seduta della conferenza di servizi, che è convocata per il 27/11/2014 alle ore 14:30 presso la medesima sede.

I lavori della Conferenza dei Servizi sono sospesi.

Si allegano al presente verbale i documenti citati.

Luciano Agapito


Dino Salatin

Adriano Bortolussi

Franca Pusiol

Marco Palù

VERARDO PAOLO



The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed on the left: Luciano Agapito, Dino Salatin, Adriano Bortolussi, Franca Pusiol, and Marco Palù. The signature for Verardo Paolo is written below the Marco Palù line.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 27 NOVEMBRE 2014

In data 27/11/2014 si è riunita presso la Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG, in Trieste via Giulia 75/1, la terza seduta della prima conferenza di servizi per l'espressione in merito all'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata in data 29/7/2014 dall'Azienda Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C.

Sono presenti:

- per la Regione FVG: Luciano Agapito
- per il Comune di Caneva: Dino Salatin (delegato con nota prot. 14661 del 26/11/2014)
- per l'ARPA FVG: Antonella Zanello (delegato con nota prot. 37601 del 12/11/2014)
- per l'Azienda per i Servizi Sanitari n.6 "Friuli Occidentale": Franca Pusiòl (delegato con nota prot. 60117 del 18/11/2014)

Sono altresì presenti:

- per la Regione: Viviana Donnicola, Giorgia Glorioso e Maura Maselli
- per il Comune: Fabrizio Genuise, Lucia Toscana.
- per l'ARPA: Elena Della Donna
- per l'Azienda per i Servizi Sanitari n.6 "Friuli Occidentale": Giuseppe Candela

L'Azienda Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C è rappresentata da Marco Palù, Paola Bologna, Fabrizio Dal Molin e Piccoli Michele.

La seduta viene registrata al fine di permettere una trascrizione fedele degli interventi dei partecipanti.

Alle 14:40 viene dichiarata aperta la seduta della conferenza di servizi da Agapito

Agapito legge la bozza di verbale della seconda seduta della prima conferenza dei servizi tenutasi il 30/10/2014. La bozza è stata redatta sulla base della registrazione della seduta. Il verbale viene stampato e sottoscritto dai presenti.

Agapito legge il testo dell'articolo 43-Zona E4.1 nella versione adottata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 2/12/2002 che è stato acquisito dagli Uffici regionali della Pianificazione. Tale nota costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale e Agapito ne consegna una copia ai presenti.

Dalla lettura si evince che il divieto di subentro non compare nel testo dell'articolo 43-Zona E4.1 nella versione adottata con la deliberazione del Consiglio comunale 53/2002, ma è stato aggiunto nel testo dell'articolo 43-Zona E4.1 nella versione approvata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30/12/2003.

Il Comune di Caneva consegna la nota prot. 14664 del 26/11/2014.






Agapito legge integralmente la succitata nota che costituisce parte sostanziale ed integrante del verbale.

Agapito in contrasto con la nota del Comune ritiene che per valutare la compatibilità urbanistica dell'allevamento, sia necessario analizzare le norme vigenti al momento del subentro dell'attività, inteso come cessione di ramo d'azienda, avvenuto nel febbraio 2003. Sulla base dei documenti in possesso dell'Amministrazione, risulta che quando l'Azienda Agricola Castello è subentrata all'Azienda Agricola Chiuch, vigevano le norme di salvaguardia ed in particolare le disposizioni urbanistiche approvate con la suddetta deliberazione del Consiglio comunale 53/2002 e, pertanto, l'insediamento dell'attività di allevamento intensivo svolta dall'Azienda Agricola Castello era compatibile dal punto di vista urbanistico con la normativa vigente.


La domanda presentata dalla Ditta non necessita di titoli abilitativi edilizi.

Ritenendo superata la questione urbanistica, che pregiudicava il prosieguo del procedimento amministrativo, Agapito ritiene che la Conferenza di servizi può procedere con la richiesta di integrazioni sulla base delle seguenti note, già richiamate nel verbale di data 14/10/2014:

- la nota prot. 68511 del 13/10/2014 della Provincia di Pordenone;
- la nota prot. 53427 del 13/10/2014 dell'Azienda per i servizi Sanitari n 6;
- la nota prot. 33764 del 14/10/2014 di ARPA FVG;
- la nota prot. 12438 del 13/10/2014 del Comune di Caneva.

Nello specifico si chiede all'Azienda Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C di trasmettere, **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente verbale, 6 copie di una relazione contenente le seguenti informazioni:

1. indicare la capacità del sistema dei pozzetti di recupero acque reflue dei lavaggi che servono ciascun capannone;
2. indicare i volumi di acqua impiegati per i lavaggi per ciascun ciclo di allevamento dei polli;
3. indicare i volumi della vasca mobile di stoccaggio;
4. descrivere più dettagliatamente le modalità di carico dei reflui nella botte mobile per lo stoccaggio;
5. indicare la destinazione delle acque provenienti dall'impianto di abbattimento polveri;
6. indicare i volumi delle vasche a tenuta/sistemi di trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche;
7. descrivere come avviene la cessione della pollina all'azienda che la recupera attraverso il compostaggio (rifiuto, ecc.), in quanto la documentazione allegata non risulta esaustiva;
8. chiarire in modo chiaro ed univoco quale sia lo stato di progetto dell'allevamento specificando quali e quante siano le strutture che intende utilizzare;
9. una proposta di adeguamento dello scarico delle acque dei servizi igienici;
10. dimostrare adeguatamente la necessità del riutilizzo agronomico delle acque di lavaggio dei capannoni diversamente sono da ritenersi rifiuti e come tali vanno trattati;
11. presentare uno studio modellistico per quantificare le ricadute, al recettore più prossimo all'allevamento, di ammoniaca e polveri, nonché l'impatto degli odori molesti che si originano dall'allevamento. Lo studio dovrà essere condotto mediante l'utilizzo di un opportuno modello di dispersione degli inquinanti, che tenga in considerazione l'orografia del luogo, le condizioni meteorologiche (in particolare le calme di vento), nonché le emissioni di odori, polveri ed ammoniaca durante le diverse fasi di esercizio del ciclo produttivo (es. esercizio dei ventilatori, operazioni di pulizia e carico delle lettiere esauste, ecc.). Per la valutazione dell'impatto odorigeno sul territorio si rimanda alla Delibera della Regione Lombardia, D.G.R. 15 febbraio 2012 — n.IX/3018 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno" ed in particolare all'allegato I "Linee



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, with a small number '2' at the bottom right.

giuda per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad impatto odorigeno. Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione". Alla documentazione dovrà essere allegato il file di input al modello di dispersione.

I lavori della Conferenza dei Servizi sono sospesi fino al ricevimento da parte del Servizio competente della succitata relazione integrativa.

Alle ore 17.10 la conferenza viene conclusa.


Luciano Agapito

Antonella Zanello

Dino Salatin

Franca Pusiol

Marco Palù



The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A stylized signature starting with a large 'L' (likely Luciano Agapito). 2. A signature starting with 'Antonella' (Antonella Zanello). 3. A signature starting with 'Dino' (Dino Salatin). 4. A signature starting with 'Franca' (Franca Pusiol). 5. A signature starting with 'Marco' (Marco Palù).

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 30 MARZO 2015

In data 30/03/2015 si è riunita presso la Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG, in Trieste via Giulia 75/1, la seconda conferenza di servizi per l'espressione in merito all'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata in data 29/07/2014 dall'Azienda Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C.

Sono presenti:

- per la Regione FVG: Luciano Agapito
- per il Comune di Caneva: Dino Salatin (delegato con nota prot. 3289 del 24/03/2015)
- per l'ARPA FVG: Adriano Bortolussi (delegato con nota prot. 7289 del 06/03/2015)
- per l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale": Lucio Bomben

Sono altresì presenti:

per la Regione: Viviana Donnicola, Giorgia Glorioso e Maura Maselli
per il Comune: Fabrizio Genuise.

per l'ARPA: Elena Della Donna e Stefania Del Frate.

per l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale": Franca Pusiol e Flavio Del Bianco.

L'Azienda Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C è rappresentata da Marco Palù, Fabrizio Dal Molin, Piccoli Michele, Silvia Rivilli e Paola Bologna.

Non è presente la Provincia di Pordenone e Hydrogea S.p.A regolarmente convocati.

La seduta viene registrata al fine di permettere una trascrizione fedele degli interventi dei partecipanti.

Alle 10:30 viene dichiarata aperta la seduta della conferenza di servizi da Agapito

Agapito legge la nota prot. n. PG/2015/0019686 del 27/03/2015 della Provincia di Pordenone.

Agapito legge la nota prot. 9726 del 27/03/2015 di ARPA FVG.


Agapito legge la nota prot. 3504 del 27/03/2015 del Comune di Caneva.

Agapito legge la nota prot. 22772 del 30/03/2015 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"

Le succitate note costituiscono parte sostanziale ed integrante del verbale.

Agapito dà lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio. La relazione viene modificata ed integrata sulla base delle osservazioni degli intervenuti e nello specifico:

- l'azienda dichiara che utilizzerà il vuoto sanitario per la durata minima prevista di 7 gg. diversamente da quanto dichiarato nell'istanza.


 1/4

- la conferenza ritiene necessaria la presenza del sistema di abbattimento di polveri e ammoniaca a presidio delle emissioni diffuse;
- l'azienda dichiara che le acque di lavaggio dei capannoni vengono cedute a ditta terza per lo spandimento agronomico.
- sono modificate BAT ai punti 1.4, 4.1.5.2, 6.1.1, 7.1.2.
- la conferenza di servizi stabilisce che:
 - a) entro 2 anni dall'inizio dell'attività di allevamento, il gestore deve effettuare misurazioni di ammoniaca, PM10 e olfattometriche (UNI EN 13725), con modalità da concordare con ARPA, una volta nel periodo estivo e una volta nel periodo invernale in condizioni rappresentative analoghe a quelle utilizzate nello studio modellistico allegato all'istanza di AIA; tali misurazioni devono essere trasmesse a Regione, Provincia di Pordenone, ARPA dipartimento di Pordenone, Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5 e Comune di Caneva entro 90 giorni dall'effettuazione della misurazione;
 - b) i valori misurati devono essere uguali o inferiori a quelli di input dello studio modellistico effettuato relativamente ai parametri ammoniaca, polveri e alla percezione dell'odore;

Alle ore 12.40 viene sospesa la conferenza dei servizi.

Alle ore 13.15 i lavori riprendono.

Il rappresentante dell'Azienda per l'assistenza sanitaria dott. Bomben delega in sua vece il dott. Flavio del Bianco. La dott.ssa Pusiol lascia la conferenza dei servizi.

Si completa la lettura della relazione istruttoria con la parte relativa al piano di monitoraggio.

Si procede quindi alla votazione in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento in oggetto:

- la Regione esprime parere favorevole con le prescrizioni riportate nella relazione istruttoria;
- l'Azienda per l'assistenza sanitaria esprime parere favorevole con le prescrizioni riportate nella relazione istruttoria;
- l'ARPA esprime parere favorevole con le prescrizioni riportate nella relazione istruttoria;
- la Provincia, non presente alla seduta, ha espresso con nota prot 19686 del 27/3/2015 parere favorevole con le prescrizioni recepite in sede di conferenza di servizi;
- il Comune di Caneva esprime parere negativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di allevamento intensivo in esame, in quanto contrastante con la destinazione conformativa dei suoli in zona E4.1 e con i valori di qualità ambientale perseguiti dallo strumento urbanistico vigente.

Con riferimento al parere negativo del Comune di Caneva, la Regione rileva quanto segue.

Il Comune di Caneva esprime parere negativo in merito all'istanza di AIA presentata dall'Azienda Agricola Castello per violazione delle previsioni del PRGC vigente. Secondo il Comune, infatti, l'Azienda Agricola Castello ha avviato una nuova attività di allevamento intensivo a seguito della dismissione dell'attività condotta dall'Azienda Agricola Chiuch, dopo l'adozione della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 2 dicembre 2002 che introduceva il divieto di allevamento intensivo.

Da un esame dei fatti e delle disposizioni pianificatorie comunali succedutesi nel tempo emerge il seguente quadro:

2/4

- 1) Con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 2 dicembre 2002 il Comune ha adottato il seguente testo dell'articolo 43 delle N.T.A.: "In zona E4.1 non è ammessa l'attività di allevamento sviluppata in forma intensiva ed a carattere industriale. Per le attività esistenti alla data di adozione del piano sono consentite solo le opere di manutenzione delle strutture edilizie utilizzate per l'allevamento".
- 2) Il 12 febbraio 2003 l'Azienda Agricola Castello ha acquisito il ramo d'azienda dell'Azienda Agricola Chiuch, la quale gestiva un'attività di allevamento avicolo intensivo, presente nella zona da almeno 30 anni.
- 3) Con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30 dicembre 2003 il Comune ha approvato il seguente testo dell'articolo 43 delle N.T.A.: "In zona E4.1 non è ammessa l'attività di allevamento sviluppata in forma intensiva ed a carattere industriale. Per le attività esistenti alla data di adozione del piano sono consentite solo le opere di manutenzione delle strutture edilizie utilizzate per l'allevamento. Alla cessazione di dette attività, non è ammesso il subentro di nuove attività se non conformi agli usi consentiti nella zona ed alle disposizioni contenute nel presente articolo".
- 4) Sul ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dall'Azienda Agricola Castello avverso la succitata Deliberazione Consiliare 53/2002, si è espresso il Consiglio di Stato, che con parere reso il 29 ottobre 2008 ha chiesto l'annullamento della deliberazione consiliare nella parte che impediva interventi conservativi sull'attività esistente, riconoscendo espressamente ammissibile il solo divieto di ampliamento di un'attività di allevamento "in atto", ma non anche la limitazione di interventi conservativi "sull'esistente".
- 5) L'articolo 43 delle N.T.A. del P.R.G.C. attualmente vigente è il seguente: *In zona E4.1 non è ammessa l'attività di allevamento sviluppata in forma intensiva ed a carattere industriale. Alla cessazione di dette attività, non è ammesso il subentro di nuove attività se non conformi agli usi consentiti nella zona ed alle disposizioni contenute nel presente articolo*".


Dalle note del Comune di Caneva n. 13365 del 29/10/2014, n. 14664 del 26/11/2014, prot. 3504 del 27/03/2015 si evince chiaramente la volontà del Comune di vietare l'attività di allevamento avicolo intensivo nella zona E4.1 fin dal dicembre del 2002; tuttavia, le previsioni urbanistiche comunali non potevano (e non possono) impedire la prosecuzione di un'attività riconosciuta come esistente a quella data.

Sotto un profilo strettamente edilizio, è necessario precisare che l'AIA, nel caso di specie, non deve autorizzare la costruzione e l'esercizio di un'installazione, ma deve autorizzare solo l'esercizio di un'attività di allevamento avicolo intensivo, la quale è svolta all'interno di capannoni regolarmente edificati e certamente già esistenti alla data di presentazione della domanda.

Ai fini del corretto inquadramento con le previsioni urbanistiche, pertanto, l'installazione destinata ad allevamento avicolo intensivo risulta essere esistente in quanto già localizzata e realizzata (Cons. Stato, Sez. V, n. 4011/2014) prima dell'acquisito del ramo d'azienda da parte dell'Azienda Agricola Castello.

Sotto un profilo pianificatorio, posto che le N.T.A. contengono prescrizioni a carattere normativo e programmatico destinate a regolare la futura attività edilizia (Cons. Stato, Sez. V, n. 1052/2007), si evidenzia come il divieto di subentro di nuove attività di allevamento intensivo a carattere industriale sia entrato in vigore il 19 agosto 2004 (pubblicazione sul BUR n. 33 del 18/08/2004), in una data successiva all'acquisizione dell'attività di allevamento da parte dell'Azienda Agricola Castello (12 febbraio 2003).

Per tali ragioni si ritiene che il dissenso del Comune di Caneva espresso in seno alla presente Conferenza di servizi si fonda su un'errata applicazione temporale delle norme pianificatorie comunali; infatti alla data che in questa sede rileva, al fine di verificare la compatibilità urbanistica dell'installazione, ovvero l'entrata in vigore dell'approvazione delle N.T.A. del P.R.G.C. (19 agosto 2004), l'attività di allevamento intensivo era in esercizio e, quindi, esistente.



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the name "Massimiliano" with the number "34" written below it.

Conseguentemente, posto che il divieto contenuto nelle norme pianificatorie comunali non può essere applicato all'attività di allevamento per la quale è stata chiesta l'AIA, il dissenso espresso dal Comune, fondato unicamente su ragioni di pianificazione urbanistica comunale di fatto non condivisibili, si configura come inammissibile ai sensi dell'articolo 22 quater della legge regionale 7/2000; il parere risulta infatti, non congruamente motivato.

Ai sensi dell'art 22 quater della LR 7/2000, per completezza istruttoria si chiede comunque al Comune di dare le indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.

Il Comune ribadisce, richiamando la nota 14664 del 26/11/2014, che lo strumento urbanistico vieta l'attività in parola e dichiara che non sono previste varianti urbanistiche che potrebbero superare il parere negativo.

L'Assessore Salatin per il Comune di Caneva, richiede che sia messo a verbale che intende sottoporre alla verifica dei propri uffici le considerazioni della Regione in merito agli aspetti urbanistici.

Per tali ragioni, premesso che la Regione FVG, in qualità di Autorità competente, ARPA FVG, AAS n. 5 e Provincia di Pordenone esprimono parere favorevole al rilascio dell'AIA, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria allegata al presente verbale, la Conferenza di servizi esprime la propria determinazione conclusiva favorevole al rilascio dell'AIA all'Azienda Agricola Castello per l'esercizio dell'attività di allevamento intensivo di pollame con capacità potenziale di 115.000 posti pollame e capacità effettiva pari a 55.000 capi, nel Comune di Caneva, via Dietro Castello, 8.

La relazione istruttoria così modificata, viene sottoscritta dagli Enti per approvazione. La relazione viene allegata al presente verbale.

Il presente verbale viene letto e, per conferma, sottoscritto dagli intervenuti.

Alle ore 14.15 la conferenza viene conclusa.

Luciano Agapito

Adriano Bortolussi

Flavio Del Bianco

Marco Palù

Dino Salatin

